



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11939 del 2023, proposto da Alessandro Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A, Commissione Esaminatrice del Concorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche in sede monocratica

- dell'Avviso pubblicato in data 18 luglio 2023, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi per i candidati vincitori che non hanno ancora manifestato interesse e per i

restanti candidati idonei della graduatoria finale di merito del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro“, con tempo sino al 31 luglio per esprimere la preferenza sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di esprimere una preferenza per le altre sedi disponibili nelle Regioni del Sud Italia;

- l'elenco delle sedi assegnate, pubblicato sul sito web istituzionale della p.a. intimata, in data 02 agosto 2023, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- la nota di convocazione per la presa di servizio, prot. U. 0012187 del 3 agosto 2023, con cui parte ricorrente è stata convocata per la presa di servizio in data 11 settembre 2023 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Biella - Vercelli, nella parte in cui lo stesso è stato assegnato a una sede non congeniale, nonché nella parte in cui prevede che “La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto”;

- l'avviso pubblicato sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 10 agosto 2023, e il relativo allegato “Elenco sedi”, con cui è stata disposta la “Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato”;

- di tutti gli avvisi pubblicati dall'Amministrazione resistenti, relativi alla procedura di assegnazione dei candidati alle sedi lavorative;

- degli atti e pareri, di estremi non conosciuti, adottati dall'amministrazione

precedente nel corso dell'istruttoria eseguita prima della procedura di assegnazione sedi;

- del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi non conosciuti, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

e per ottenere

- l'accertamento dell'interesse di parte ricorrente a esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali;

con condanna

- al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che parte ricorrente, risultato tra gli idonei della graduatoria di merito de qua, a fronte della convocazione per il giorno 11 settembre 2023 per effettuare la presa di servizio presso la sede di Biella-Vercelli, lamenta la preclusione alla possibilità di scegliere una sede di servizio più "congeniale" tra quelle situate nelle Regioni del Sud e, quindi, in zone più vicine al luogo di propria residenza di

██████████

Considerato che, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non sono positivamente riscontrabili i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, non avendo parte ricorrente

allegato quale pregiudizio di natura irreparabile discenderebbe da tale presa di servizio per la data prevista, tenuto peraltro conto del breve lasso temporale intercorrente fino alla celebrazione della prima camera di consiglio utile, prevista per il giorno 3 ottobre 2023;

Considerato che la partecipazione ad un concorso su scala nazionale comporta di per sé la possibilità di essere destinati a sedi lontane dal proprio luogo di residenza, senza che possa trovare favorevole apprezzamento, ai fini che qui interessano l'avvenuta organizzazione da parte del ricorrente della "propria vita personale e professionale, confidando in una possibile assunzione in una sede lavorativa allo stesso congeniale" vicina ██████████,

Considerato che l'affermata impossibilità di trasferirsi nelle Regioni settentrionali individuate è del tutto generica e sprovvista di un qualche, seppur minimo, supporto;

Considerato che parte ricorrente non ha allegato (e dimostrato) né l'impossibilità di prendere servizio nella data prevista – al fine di scongiurare la prevista decadenza - né l'irreversibilità degli effetti di tale presa di servizio durante il breve lasso temporale fino alla celebrazione della prima camera di consiglio utile;

Considerata la natura pretensiva dell'interesse azionato, volto ad ottenere l'assegnazione in una diversa sede e considerato che la tutela monocratica è inidonea a far conseguire il soddisfacimento di tale pretesa, non potendo peraltro tale forma di tutela costituire anticipazione quanto a fondatezza dell'azione, riservata alla sede collegiale;

Considerato, ulteriormente, che l'avvio e l'esecuzione dei contratti di lavoro con riferimento ad un concorso di carattere nazionale non sono idonei a determinare pregiudizi irreversibili, tenuto conto dell'effetto conformativo e ripristinatorio discendente dalle pronunce giurisdizionali, anche cautelari;

Ritenuto, pertanto di dover rigettare la proposta istanza;

Ritenuto, comunque, anche a fini di accelerazione dei tempi del giudizio, di dover ordinare alle intime Amministrazioni di depositare al fascicolo di causa

documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e ai motivi di censura proposti;
Ritenuto ulteriormente e sotto altro profilo, di dover delibare in questa sede anche la proposta istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. stante l'elevato numero di soggetti inclusi in graduatoria;

Visto, infatti, il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi in tutti i soggetti collocati in graduatoria, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ispettorato del Lavoro e su quello del FORMEZ, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;
4. l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria gravata, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare

in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

In ordine alle prescritte modalità, l'Ispettorato del Lavoro ed il FORMEZ, all'atto della pubblicazione sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – del testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, dovranno inserire in calce l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Si prescrive, inoltre, che le indicate Amministrazioni:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, con specificazione della relativa data, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

- curino che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

La richiesta di procedere a dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo

termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento, e successivo sollecito deposito della prova della avvenuta pubblicazione.

Parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.

Dispone gli incumbenti di cui in motivazione, nel termine ivi previsto.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale delle Amministrazioni sopra indicate, secondo le modalità descritte in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 ottobre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2023.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO